



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 30/11/2020

Presiede Il Vice Presidente Incaricato BUSCEMI RICCARDO

E' PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Comunicata a:

D-03
SEGRETARIO GENERALE
SINDACO
SASSETTI
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
URP

Assiste il Segretario Generale MORDACCI MARCO

Scrutatori: Consiglieri COLECCHIA GIUSEPPE PICCHI OLIVIA
MARIA PUNZO

**OGGETTO: ACQUISTO AZIONI DELLA FARMACIE COMUNALI PISA
S.P.A.**

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
AMORE GABRIELE	P	NERINI MAURIZIO	P
AULETTA FRANCESCO	P	NICCOLAI FRANCESCO	P
AZZARA' ANTONINO	P	PASQUALINO GIOVANNI	P
BARBUTI BRUNELLA	P	PICCHI OLIVIA	P
BARGAGNA ALESSANDRO	P	BASTA VLADIMIRO	P
BARSOTTI LAURA	P	POLI VERONICA	P
BIONDI MARCO	P	PUNZO MARIA	P
BUSCEMI RICCARDO	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	P
CAMMELLINI ANNALISA	P	SERFOGLI ANDREA	P
COGNETTI PAOLO	P	TOLAINI ALESSANDRO	A
COLECCHIA GIUSEPPE	P	TRAPANI MATTEO	P
CONTI MICHELE	P	VERONESE ANTONIO	A
CONVERSANO ALBERTO	P		
DI GADDO BENEDETTA	A		
DINI EMANUELA	A		
GAMBINI GIULIA	A		
GENNAI ALESSANDRO	P		
LAURORA MANUEL	A		
LAZZERI MARCELLO	P		
MANCINI VIRGINIA	P		
MANNOCCI GINO	P		

Il Vice Presidente Incaricato
BUSCEMI RICCARDO

Il Segretario Generale
MORDACCI MARCO



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 12 del 27.02.2003 è stata approvata la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico maggioritario denominata Farmacie Comunali Pisa S.p.A. (FCP S.p.A.), per la gestione delle farmacie comunali fino ad allora condotte in economia dal Comune di Pisa;
- con atto rep. 54230, fasc. 77, del 22 aprile 2003, rogato dal Vice Segretario Generale del Comune di Pisa, è stata costituita la società Farmacie Comunali Pisa S.p.A.;
- al momento della costituzione il Comune di Pisa deteneva il 95,00% del capitale sociale mentre la restante parte era detenuta, in quote ciascuna dello 0,50%, dai dieci farmacisti già dipendenti comunali presso le farmacie di cui l'Ente aveva la titolarità, a norma dell'art. 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 (c.d. legge "Mariotti");
- nel tempo sono state acquisite dal Comune le azioni possedute da alcuni dei soci-farmacisti cosicché la partecipazione del Comune è salita al 99,00% del capitale sociale;
- attualmente il capitale sociale è suddiviso in 2.400 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessivi € 120.000,00;

CONSIDERATO che:

- la gestione delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali e si configura quale servizio di interesse economico generale;
- la Società svolge il servizio mediante la gestione di sei farmacie dislocate sul territorio del Comune di Pisa;
- con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 fu stabilito di mantenere la partecipazione nella Società sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007;
- con Decisione del Sindaco n. 22 del 31.03.2015, di approvazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute", ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss., della Legge 190/2014, il mantenimento della partecipazione nella Società fu ritenuto indispensabile;
- con Deliberazione del C.C. n. 40 del 26.10.2017, di approvazione della "Rilevazione e piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette", fu stabilito il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- con Deliberazione del C.C. n. 45 del 21.11.2019 è stato in ultimo confermato il mantenimento della partecipazione nella Società, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, rilevando che "*Il mantenimento della partecipazione è necessario per lo svolgimento di un ruolo di pubblico servizio nel settore della vendita dei prodotti farmaceutici a livello comunale incidendo sulle condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza.*";

PRESO ATTO che la Società, con nota pervenuta in data 08.09.2020, prot. n. 82760, ha reso noto che il socio dott. Francesco Pasca ha rassegnato le proprie dimissioni da dirigente farmacista;

VISTO:

- l'art. 7, comma 4, del vigente Statuto sociale, nel quale è previsto che il trasferimento della proprietà delle azioni di cui sono titolari i soci farmacisti "*potrà avvenire solo in favore del Comune di Pisa contro pagamento di un prezzo non superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile*";
- l'art. 7, comma 5, del medesimo Statuto, secondo cui: "*Qualora cessi, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro dipendente fra il socio farmacista e la società, entro i sessanta giorni successivi il socio, o gli eredi cui le azioni siano pervenute in forza della successione, avvia necessariamente la procedura prevista dal comma precedente per il trasferimento delle azioni al Comune di Pisa; decorso tale termine senza che la procedura sia stata avviata o nel caso in cui il Comune di Pisa non*



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

intenda acquisire le azioni, la società provvede al rimborso delle azioni al socio contro pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile.”;

VISTO l'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) secondo cui, rispettivamente:

- “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;
- “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale [...]”;

VISTO altresì l'art. 5 del suddetto D.Lgs. 175/2016 secondo cui:

“1. [...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica [...] o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, [...] per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, [...] è competente la Sezione regionale di controllo [...]”;

VISTO inoltre il combinato disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 secondo cui le operazioni che comportano l'acquisto da parte di un comune di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo; l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione;

DATO ATTO che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a preventiva consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, secondo le modalità stabilite con Deliberazione della G.C. n. 154 del 17.09.2020; la consultazione ha avuto luogo mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Avviso prot. n. 92155 del 06.10.2020 a fronte del quale, entro il previsto termine del 23.10.2020, non sono pervenute osservazioni;

VISTO lo Statuto sociale di Farmacie Comunali Pisa S.p.A., depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”;



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

RILEVATO che:

- il valore del patrimonio netto risultante all'ultimo bilancio approvato (bilancio dell'esercizio 2019) ammonta a € 1.185.469,00;
- il prezzo delle n. 12 azioni detenute dal dott. Francesco Pasca, aventi un valore nominale di € 600,00 e corrispondenti allo 0,5% del capitale sociale, in base al criterio del patrimonio netto contabile ammonta ad € 5.927,34;

CONSIDERATO che:

- la partecipazione in FCP S.p.A., riguardante la gestione di un servizio pubblico essenziale, è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in quanto funzionale all'erogazione del servizio sul territorio comunale assicurando condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza, nonché consentendo all'Ente di attuare le proprie politiche nel settore della salute;
- la gestione del servizio da parte di FCP S.p.A. si è rivelata redditizia; la Società ha presentato bilanci in utile ininterrottamente dal 2012 in poi;
- l'acquisto della partecipazione comporta un modesto intervento finanziario a carico del Comune e non configge con la disciplina dei trattati europei in materia di aiuti di stato alle imprese;
- l'acquisto della partecipazione è funzionale al raggiungimento progressivo del 100% della proprietà del capitale sociale, da considerarsi quale obiettivo di razionalizzazione dell'assetto societario e di consolidamento dell'intervento pubblico nel settore;
- il prezzo di acquisto delle azioni al valore del patrimonio netto contabile risulta vantaggioso per l'Ente;

RITENUTO pertanto necessario e corrispondente all'interesse dell'Ente procedere all'acquisizione delle suddette azioni di FCP S.p.A. al prezzo della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui il Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

PRESO ATTO della Relazione istruttoria (allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto), dalla quale risulta che nulla osta all'acquisto delle predette azioni;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 03;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 25 Novembre 2020 della 4° Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;

All'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 27
Favorevoli n. 27



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERA

1. di procedere all'acquisto di n. 12 azioni della Farmacie Comunali Pisa S.p.A. dal dott. Pasca Francesco, al prezzo di € 5.927,34;
2. di prenotare la spesa di € 5.927,35 al Tit. 3, Missione 14, del Bilancio di previsione 2020 (cap. 314800 "Acquisto partecipazioni azionarie Farmacie") che presenta la necessaria disponibilità (prenotazione di impegno n. 2695/2020);
3. di dare atto che il Dirigente della Direzione 03 provvederà ad assumere l'impegno definitivo di spesa;
4. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, all'acquisto delle azioni di cui al precedente punto 1);
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della Farmacie Comunali Pisa S.p.A.;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, a fini conoscitivi, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
7. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio.

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.